

Progetto di legge
per l'estensione alla Sardegna delle leggi
vigenti sulle opere pubbliche del Continente;
adottato dalla Camera dei Senatori
nella sua seduta del 22. gennaio 1849.

Art. 1º

Il d. Editto 24. x^o 1836, col quale si prescrive per gli Istituti di carità e di beneficenza degli Stati di terraferma un sistema economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle A. finanze e si danno altre analoghe disposizioni, sarà pubblicato nella Sardegna ed avrà forza di legge a cominciare dal giorno di detta pubblicazione; con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte di cui infra).

Art. 2º

All'Art. 9º s'intenderà sostituito il seguente:

« L' anzidetto bilancio verrà formato per originale e copia da trasmettersi a diligenza delle rispettive Amministrazioni all' Intendente della Provincia fra tutto il mese di settembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce. »

Art. 3º

Si intenderanno omnesse le disposizioni inserite all' Art. 13º e che si riferiscono in particolare agli Istituti di carità delle Pitta di Savino, Chiavari e Genova, e quelle dell' Art. 28º dello stesso Editto.

Art. 4º

La competenza per l' approvazione delle malleverie dei contabili e per la cancellazione delle ipoteche, di cui si parla all' Art. 29º, s'intenderà trasferita nei Consigli d' Intendenza, giusta il disposto dalle A.R. P.P. del 31. x^o 1842, già prima d' ora pubblicate nella Sardegna».

Art. 5°

Il primo comma dell' Art. 37° s'intende modificato nei termini seguenti:

" Il consiglio generale di carità in Cagliari è abolito. Sono tuttavia conservati i consigli particolari istituiti colla Carta Reale 17. Giugno 1837, soltanto per somministrare all'autorità amministrativa tutti i documenti esistenti presso di essi, relativi agli Istituti di carità e di beneficenza, e tutti gli schiarimenti che saranno loro richiesti dalla prefata autorità.

Art. 6°

All' Art. 44° s'intenderanno surrogate le disposizioni seguenti:

" Saranno istituite nei singoli Comuni della Sardegna le Congregazioni di carità nelle forme determinate all' Art. 37° e seguenti, ed avranno le medesime esclusivamente l'amministrazione economica e finanziaria, non solo degli ospedali civili, ma anche di tutte le altre preesistenti opere pie e lasciti laicali soggetti alla podestà civile, i quali non abbiano una speciale amministrazione."

Art. 7°

All' Art. 45° s'intenderà sostituito quanto segue:

" Per cura del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno saranno tiramate nella Sardegna le istruzioni per l'esecuzione del 14. Editto 24. X^{bre} 1836, modificate secondo le disposizioni aggiunte,

Art. 8°

Sono abolite tutte le leggi vigenti in Sardegna intorno all'amministrazione delle opere pie laicali, o miste per la parte laicale.

Mandiamo rinvio pubblicarsi ed osservarsi nella Sardegna le seguenti leggi, relative all'esenzio delle opere pie, cioè:

1° Manifesto Camerale 11. marzo 1837.

2° Lettere Patenti 18. gennaio 1838.

3° Altre 13. X^{bre} 1845.

4° R. Brevetto 8. luglio 1847.

Torino addì 24. gennaio 1849.

Il Presidente del Senato

Mauro

Prop: 67 Progetto di legge.
N. 167 adottata dalla Camera dei Deputati il 22 g^o 1849
e presentata dal Ministro dell'Interno alla Camera dei Deputati
intorno alle 8^o 1849.

E' istituita alla Sardegna delle
leggi vigenti in Terraferma
sulle opere pie.

E' fissati i Dipezzi

3.

a necessità di compiere l'ordinata fusione
degli interapi dell'Isola del Regno
con quelli della rimanente parte d'Italia.
Sali continentali mi ha determinato
di presentare al Senato del Regno
un progetto di legge per l'estinzione
della tale norme vigente in Sardegna;
ma sulle opere pie, fatto discusso e
approvato nella sua tornata del 22.
Umbre.

Ora che si trova ultimata e stabilita
l'organizzazione delle Giurisdizioni
generali e particolari, e quella dei Consigli
d'Intendenza credo che non debba
troppo più ragionevolmente ritardarsi
di coordinare questa importante riforma
di servizio colle altre leggi, e colla
attuale condizione. Un tempo, eftimine
de' noî, emanando pubblicarsi nella
Sardegna il d^o Editto 24. X^{bre} 1836,
con tutti gli altri provvedimenti des-
tinerò dietro, e che hanno capi-

anche in tutte le altre prefestanti zone
più i lafeti laici soggetti alla prefetta
civile i quali non abbiano una spese
amministrativa.

E' nota di quanta utilità sia stata
per il continente l'istituzione detta
Congregazione di Carità che ha origini
dall'editto 19 Maggio 1717, e gli stessi
nomi vantaggi si devono per conseguire
conseguenze attendere per la Sardegna
ora risulta e' farsi un'infinità di
minuti più lafeti laici amministrati
in gran parte senza controllo da semplici
procuratori, e da altri privati persone.

Il Ministero ha consultato in proposito
la Commissione per gli affari di
Sardegna, e questi furono unanimi nell'ap-
provare il suddetto disegno.

Ad un tal effetto venne preparata
il progetto di legge per la suddetta
applicazione, nel quale si sono pure
esprese le particolari disposizioni, e le
altre variazioni dipendenti fra dalle
speciali circostanze della località, che
dalle modificazioni survenute alla
legge del 1836, con successivi provvedi-
menti.

Le istruzioni poi per l'effettuamento
del suddetto Edicto si manderebbero
pubblicare nell'intera loro forma e
tenore postillando se si fanno gli articoli
che subirono delle modificazioni dall'
opportuni indirizzi.

Siffatti motivi io credo
dunque... essere insopportabile che
vengano quanto più presto fara' pos-
sibile applicate alle Provincie della
Sardegna le leggi e regolamenti di
ui è capo colle proposte modificazioni
di d' tutto nel modo apparente dall'
unico Diviso de R° Decreto già fatto
come forza Sanzionato dal Senato del
Regno, e che oggi sottopongo all' fame
di questo Parlamento.